

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la durata minima delle vacanze annuali, e rapporto  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sull'iniziativa parlamentare  
presentata nella forma elaborata il 18 ottobre 1971  
dagli on. Natale Rossi-Bertoni e confirmatari circa la modificazione  
dell'art. 6 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968

(del 15 febbraio 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Abbiamo il pregio di presentarvi il rapporto con il quale si prende posizione sull'iniziativa elaborata presentata il 18 ottobre 1971 dagli on. Natale Rossi-Bertoni e confirmatari ed il messaggio con il quale si motiva il controprogetto governativo all'iniziativa medesima.

### I. RAPPORTO SULL' INIZIATIVA 18 OTTOBRE 1971 DEGLI ON. ROSSI-BERTONI NATALE E CONFIRMATARI

Gli onorevoli Rossi-Bertoni Natale e confirmatari il 18 ottobre 1971 presentavano, nella forma elaborata, la seguente iniziativa parlamentare :

« Le Camere federali hanno modificato una serie di articoli riguardanti i titoli decimo e decimo bis del Codice delle obbligazioni (contratto di lavoro). Queste disposizioni, su decisione del Consiglio federale, entreranno in vigore il 1. gennaio 1972.

Il previsto art. 329 a (vacanze-durata) dà la possibilità ai Cantoni di prolungare la durata delle vacanze ai giovani fino ai 19 anni compiuti, sino a quattro settimane.

Poichè la legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968, al suo art. 6 stabilisce indiscriminatamente la durata delle vacanze in tre settimane per tutti, i sottoscritti facendo presente l'evoluzione in merito alla durata delle vacanze a favore dei giovani, verificatasi nel nostro paese attraverso numerosi contratti di lavoro (vedi per esempio Convenzione della metallurgia), richiamato l'art. 44 del Regolamento del Gran Consiglio, presentano la seguente iniziativa parlamentare elaborata che modifica l'art. 6 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 :

Nuovo testo :

*Vacanze :* La durata delle vacanze è di tre settimane. Per i giovani fino ai 19 anni compiuti la durata delle vacanze sarà di quattro settimane ».

L'iniziativa in questione prende lo spunto dalla recente revisione del Codice delle obbligazioni e, in particolare, dall'inserimento del nuovo art. 329a, decretato dalla legge federale 25 giugno 1971, la cui entrata in vigore è stata stabilita per il primo di gennaio del 1972.

La relativa disposizione (art. 329 a) prevede al primo capoverso che, se il rapporto di lavoro è durato da più di tre mesi o è stato stipulato per più di tre mesi, il datore di lavoro deve dare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno due setti-

mane di vacanza e ai giovani sino ai 19 anni compiuti almeno tre settimane. I Cantoni, in conformità del secondo capoverso di questo articolo possono prolungare la durata minima delle vacanze sino a tre settimane e, per i giovani fino ai 19 anni compiuti sino a quattro settimane.

Nel Canton Ticino, a decorrere dal 21 aprile 1961, è stata introdotta la durata minima delle vacanze di tre settimane.

Questo principio è stato mantenuto anche in occasione della revisione della legge cantonale sul lavoro conseguente alla revisione su questa materia a livello federale (art. 6 legge cantonale sul lavoro).

La competenza cantonale in materia di vacanza non poteva, sino alla revisione del Codice delle obbligazioni, decretata dalla legge federale del 25 giugno 1971, estendersi oltre la concessione della durata minima delle vacanze di tre settimane.

Infatti la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964, all'art. 64, prevedeva l'inserimento di un nuovo articolo 341 bis nel Codice delle obbligazioni che faceva obbligo al datore di lavoro di concedere annualmente ai lavoratori almeno due settimane di vacanza ed ai giovani sino ai 19 anni compiuti ed agli apprendisti sino ai 20 anni compiuti, almeno tre settimane. Giusta il secondo capoverso di questa disposizione, i Cantoni potevano prolungare la durata minima delle vacanze sino a tre settimane.

Va osservato che al primo capoverso dell'art. 329 a non si può in nessun caso derogare a svantaggio del lavoratore in particolare mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro giusta l'art. 362 del riveduto Codice delle obbligazioni.

Rileviamo inoltre che l'art. 6 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 25 giugno 1971 sulla revisione dei titoli X e X bis del Codice delle obbligazioni ha abrogato il suddetto art. 64 della legge federale sul lavoro.

Da un profilo generale va detto che la concessione di 4 settimane di vacanze al minimo per i giovani lavoratori con meno di 19 anni di età, non costituisce una particolare novità anche perchè viene a completare il novero delle speciali disposizioni previste dalla legge federale sul lavoro per la protezione dei giovani (art. da 29 a 32) e della prima ordinanza di applicazione del 14 gennaio 1966 (art. da 54 a 57 e da 59 a 65). Tali norme limitano in particolare la durata del lavoro, definiscono i periodi di riposo, e impongono determinati obblighi al datore di lavoro quanto alla salvaguardia della salute e della moralità dei giovani lavoratori.

D'altra parte le preoccupazioni di un possibile pregiudizio allo stato della nostra economia conseguente all'aumento della durata delle vacanze, vengono a trovarsi sensibilmente ridotte, fra l'altro per le seguenti considerazioni:

- a) l'estensione della durata minima delle vacanze qui proposta è già operante a decorrere dal 1. luglio 1971 per i lavoratori della metallurgia conformemente al relativo contratto collettivo nazionale;
- b) questa proposta ha avuto l'adesione unanime delle organizzazioni della Camera di commercio e degli industriali e le organizzazioni sindacali, della Camera del lavoro, dell'Organizzazione cristiano sociale, dei Sindacati liberi e dei Sindacati indipendenti ticinesi, consultate a titolo preliminare da parte del Dipartimento delle opere sociali in occasione di una riunione tenutasi su questo argomento il 26 novembre 1971 a Bellinzona;
- c) altri Cantoni hanno già avviato i lavori preparatori legislativi onde esercitare la facoltà prevista dal secondo capoverso dell'art. 329 a già a decorrere dal 1. gennaio 1972.

Prendiamo qui inoltre posizione relativamente a una questione di interpretazione dell'art. 329 a del Codice delle obbligazioni, a sapere se nell'anno del compimento del 19.º anno di età il lavoratore ha diritto al minimo a quattro settimane di vacanze oppure a tre settimane aumentate da una quota della quarta settimana.

Il Dipartimento delle opere sociali a questo proposito ha chiesto un'interpretazione autentica il 30 novembre 1971 al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Il Dipartimento delle opere sociali osservava che, dall'esame letterale dell'art. 329 a, si poteva giungere alla conclusione che il diritto alla quarta settimana di vacanza cessa al momento in cui il giovane compie il 19.º anno di età.

Conseguentemente il datore di lavoro potrebbe concedere al giovane, nell'anno in cui compie il 19.º anno di età, soltanto una frazione della quarta settimana di vacanza, a meno che il giovane compia il 19.º anno di età il 31 dicembre. In termini più concreti, secondo questa interpretazione letterale, un giovane che compie i 19 anni il 27 di gennaio potrebbe aver diritto, per quell'anno, a tre settimane di vacanza oltre a 27/360 della quarta settimana.

Il Dipartimento reputava invece che alla norma in questione dovesse essere data un'interpretazione più lata, nel senso che il giovane ha diritto alle quattro settimane di vacanza al minimo nell'anno durante il quale compie i 19 anni.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia prendeva chiaramente posizione in merito a questo problema il 10 dicembre 1971, accogliendo la tesi sostenuta dal Dipartimento delle opere sociali.

In particolare osservava che: « A nostro parere le parole "giovani fino ai 19 anni compiuti" perifrassano unicamente la persona dell'avente diritto. Esse non statuiscano allo stesso tempo che con il giorno del compimento del 19.º anno di età abbia a cessare questo diritto più vantaggioso. Il tenore letterale permette di ritenere ammissibile la sua interpretazione secondo cui si possa accogliere il diritto a quattro settimane di vacanze, quand'anche nel corso dell'anno lavorativo (non invece civile) venissero compiuti i 19 anni di età, ciò indipendentemente dal fatto se tale circostanza si attui all'inizio, a metà o alla fine del medesimo anno lavorativo ».

Secondo il Dipartimento federale di giustizia e di polizia il giovane lavoratore ha quindi diritto a quattro settimane di vacanze al minimo anche nell'anno in cui compie il 19.º anno di età.

In tal senso dovrà essere interpretata la norma relativa consegnata nell'allegato disegno di legge.

Rileviamo infine che al lavoratore, per la durata delle vacanze, il datore di lavoro deve ovviamente pagare il salario completo e un'equa indennità a compensazione del salario in natura conformemente all'art. 329 d del Codice delle obbligazioni.

## II. MESSAGGIO A SOSTEGNO DEL CONTROPROGETTO DEL CONSIGLIO DI STATO

L'iniziativa suggerisce una conveniente soluzione quanto alla durata minima delle vacanze dei giovani lavoratori sino ai diciannove anni di età che, a giudizio di questo Consiglio di Stato deve tuttavia essere completata con una norma che disciplini la durata minima delle vacanze per gli apprendisti.

Come si è accennato, la legge federale sul lavoro, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964, all'art. 64, prevedeva l'inserimento di un nuovo art. 341 bis nel Codice delle obbligazioni che sanciva, tra l'altro, il diritto ad almeno tre settimane di vacanza per gli apprendisti sino ai 20 anni compiuti. Questa norma è stata abrogata dall'art. 6 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 25 giugno 1971 sulla revisione dei titoli X e X bis del Codice delle obbligazioni.

Il riveduto Codice delle obbligazioni al terzo capoverso dell'art. 345 a ribadisce che il maestro di tirocinio deve accordare all'apprendista, fino all'età di 20 anni compiuti, almeno tre settimane per anno di tirocinio, conferendo la facoltà ai Cantoni di prolungare la durata minima delle vacanze fino a quattro settimane.

Le ragioni addotte nel secondo capitolo di questo documento quanto all'opportunità di concedere 4 settimane di vacanza al minimo ai giovani sino ai 19

anni compiuti valgono anche nei confronti degli apprendisti. Sarebbe d'altra parte illogico e contrario all'equità concedere 4 settimane di vacanza ai giovani lavoratori e solo tre settimane di vacanza agli apprendisti.

Va inoltre rilevato che l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, con una circolare del 30 luglio 1971, avverte i Cantoni dell'opportunità di decretare il più presto possibile la durata minima delle vacanze di 4 settimane per gli apprendisti in base a quanto previsto, in questo ambito, dalla nuova legislazione federale sul contratto di lavoro.

Come per l'art. 329 a, all'art. 345 a, non si può derogare a svantaggio del lavoratore a norma dell'art. 362 del riveduto Codice delle obbligazioni.

Anche per gli apprendisti si pone la questione a sapere se nell'anno del compimento del 20.º anno di età essi hanno diritto al minimo a quattro settimane di vacanza oppure a tre settimane aumentate di una quota della quarta settimana. In base alle argomentazioni contenute su questo problema nel secondo capitolo del presente documento si deve concludere che l'apprendista ha diritto a quattro settimane di vacanza al minimo anche nell'anno in cui compie il 20esimo anno di età. In tal senso si è esplicitamente espresso, non soltanto per quanto attiene ai giovani lavoratori ma anche nei confronti degli apprendisti, il Dipartimento federale di giustizia e polizia con lettera del 10 dicembre 1971.

L'esame dell'iniziativa conduce inoltre alla conclusione che la proposta degli iniziativisti di ancorare il suddetto prolungamento della durata delle vacanze per i giovani nella legge cantonale sul lavoro verrebbe ad accentuare la disparità di trattamento a questo riguardo fra le diverse categorie di lavoratori nel Cantone Ticino.

Pertanto, invece di limitarsi ad una modificazione dell'art. 6 della legge cantonale sul lavoro, come proposto dall'iniziativa, il Governo propone l'emanazione di una legge che abbia a regolare le vacanze dei lavoratori.

In questo modo l'estensione della durata minima delle vacanze viene fatta a beneficio di tutte le categorie di lavoratori del Canton Ticino invece che solamente a quelle categorie che dipendono da aziende alle quali è applicabile la legge cantonale sul lavoro.

Ricordiamo infatti come questa legge non è applicabile ai lavoratori che dipendono dalle seguenti aziende :

- amministrazioni federali, cantonali e comunali ;
- aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera ;
- aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, centri locali di raccolta del latte, aziende connesse che lo lavorano ;
- aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante ;
- aziende di pesa ;
- economie domestiche private,  
(in applicazione dell'art. 2 della legge federale sul lavoro).

Di conseguenza ai dipendenti delle aziende elencate sopra, la durata minima delle vacanze è garantita solo in base alle vigenti disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Essi, a norma del primo capoverso dell'art. 329 a del Codice delle obbligazioni, hanno diritto al minimo a due settimane di vacanza e a tre settimane se non hanno ancora compiuto i 19 anni di età. Gli apprendisti, a norma del terzo capoverso dell'art. 345 a, ad almeno tre settimane di vacanza fino all'età di 20 anni compiuti per anno di tirocinio.

Vi è quindi una disparità di trattamento, quanto al diritto alle vacanze, tra i lavoratori di età superiore ai 19 anni o ai 20 anni se apprendisti, che dipendono da azienda sottoposta alla legge federale sul lavoro (diritto al minimo a tre setti-

mane di vacanza), e quelli che invece dipendono da aziende non sottoposte a questa legge (diritto al minimo a due settimane di vacanza).

La disparità di trattamento si estenderebbe anche ai giovani lavoratori con meno di 19 anni di età e agli apprendisti con meno di 20 anni di età, qualora si decretasse per questi giovani il diritto ad almeno 4 settimane di vacanza nell'ambito di una revisione della legge cantonale sul lavoro. Infatti coloro che dipendono da un'azienda sottoposta alla legge del lavoro, avrebbero diritto a 4 settimane mentre quelli che dipendono da un'azienda non sottoposta alla legge sul lavoro solo a tre settimane a norma degli art. 329 a e 345 a del Codice delle obbligazioni.

Per motivi di equità bisogna quindi disciplinare il diritto alla durata minima delle vacanze, in modo da addivenire ad una soluzione uniforme per tutti i lavoratori.

Per conseguire questa finalità è necessario abrogare l'art. 6 della legge cantonale sul lavoro ed emanare una legge cantonale di applicazione ad alcuni articoli del Codice delle obbligazioni che sancisca la durata minima delle vacanze per i lavoratori prescindendo dalla loro dipendenza ad una azienda sottoposta o meno alla legge federale sul lavoro. Leggi analoghe di applicazione del Codice civile sono state emanate in diversi Cantoni della Svizzera (ad es. Zugo, Berna, Basilea città, Basilea campagna, San Gallo, ecc.).

Questa parificazione del trattamento è un principio sancito proprio dalla legislazione federale che ha regolato le vacanze con delle norme di diritto civile (CO) applicabili a tutti i lavoratori indiscriminatamente e non di diritto pubblico applicabili solo a certe categorie di lavoratori.

Anche se questo disegno verrà sottoposto e discusso dal Gran Consiglio solo nel corso del 1972, si propone di fissarne comunque l'entrata in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1972.

L'entrata in vigore con effetto retroattivo della legge è auspicabile per diverse ragioni. In primo luogo, il diritto alla quarta settimana di vacanza per giovani lavoratori e per gli apprendisti diviene operante, in conformità di quanto suggerisce l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, il più presto possibile, ossia contemporaneamente all'entrata in vigore del riveduto Codice delle obbligazioni.

In secondo luogo l'entrata in vigore con effetto al 1. gennaio 1972 evita al datore di lavoro conteggi, talvolta laboriosi, per definire il diritto alle vacanze per l'anno 1972 e al relativo salario. Ciò invece avverrebbe sicuramente qualora si decretasse l'entrata in vigore della legge dopo l'accoglimento della stessa da parte del Gran Consiglio e trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

Estendendosi il diritto alle vacanze anche ai giovani lavoratori che dipendono dallo Stato è necessario aggiungere al primo capoverso dell'art. 30 della legge sull'ordinamento degli impiegati del 5 novembre 1954 una nuova lettera c) che statuisca tale diritto.

### III. CONCLUSIONI

La Commissione cantonale del lavoro ha approvato il disegno di legge, all'unanimità, il 20 gennaio 1972.

Si propone in conclusione l'accoglimento dei postulati formulati dall'iniziativa in questione completati dalle proposte del Consiglio di Stato, approvando quindi il disegno di legge annesso.

Si propone inoltre di considerare evasa l'iniziativa parlamentare elaborata del 18 ottobre 1971.

Il Consiglio di Stato reputa che le norme di questo disegno legislativo costituiscono il necessario riconoscimento dei diritti dei lavoratori in genere e dei giovani lavoratori e degli apprendisti in particolare quanto al diritto alle vacanze.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

## LEGGE

concernente il disciplinamento della durata minima delle vacanze annuali in applicazione degli art. 329a e 345a del Codice delle obbligazioni

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamata la legge federale del 25 giugno 1971 che modifica i titoli X e X bis del Codice delle obbligazioni ed in particolare il secondo capoverso dell'art. 329 a e il terzo capoverso dell'art. 345 a ;

visto il messaggio 15 febbraio 1972 n. 1797 del Consiglio di Stato,

*decreta :*

### Art. 1

Durata delle vacanze  
a) per lavoratori e giovani lavoratori  
b) per apprendisti

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve dare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno tre settimane di vacanza pagate, ai giovani sino ai 19 anni compiuti almeno quattro settimane di vacanza pagate.

<sup>2</sup> Il maestro di tirocinio deve accordare all'apprendista, fino all'età di 20 anni compiuti, almeno quattro settimane di vacanza pagate per anno di tirocinio.

### Art. 2

Abrogazione ;  
modificazione

<sup>1</sup> L'art. 6 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogato.

<sup>2</sup> Al primo capoverso dell'art. 30 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è aggiunta la seguente lettera :

c) 24 giorni feriali sino ai 19 anni compiuti, rispettivamente ai 20 anni compiuti se apprendisti.

### Art. 3

Entrata in vigore

Decorati i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1972.